

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI PRIVATI PROPRIETARI O AVENTI TITOLO A CONCEDERE IN COMODATO D'USO GRATUITO AL COMUNE DI MONOPOLI SITI AVENTI RILEVANZA STORICA, ARCHITETTONICA, AMBIENTALE, CHE ABBIANO DESTINAZIONE TURISTICA E SIANO APERTI AL PUBBLICO IDONEI AI FINI DELL'ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI AL DI FUORI DELLA CASA COMUNALE.

Il dirigente Area Organizzativa II

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 106 del Codice Civile, i matrimoni devono essere celebrati pubblicamente nella Casa Comunale;
- l'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000, recante il Nuovo regolamento dello Stato Civile, dopo aver stabilito che ogni Comune ha un Ufficio di Stato Civile, disciplina la possibilità che la Giunta Comunale disponga, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati Uffici di Stato Civile;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 29 del 07/06/2007 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla celebrazione dei matrimoni civili in luogo diverso dalla Casa Comunale;
- con la circolare del Ministero dell'Interno n. 10 del 28/02/2014 con oggetto "Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale", si ribadisce che, in risposta all'evoluzione dei costumi e della società, i Comuni possono disporre l'istituzione di uno o più Uffici separati dello Stato Civile presso siti diversi dalla Casa comunale;
- l'Amministrazione Comunale di Monopoli, con l'obiettivo di contribuire alla valorizzazione e promozione del proprio territorio e in conformità a quanto disposto dalla circolare n. 10/2014, intende consentire la celebrazione dei matrimoni civili non solo all'interno del Palazzo Comunale o negli altri spazi di proprietà dell'Ente, ma anche presso altri siti che, in ragione della propria importanza storica architettonica o ambientale, abbiano anche una rilevante destinazione turistica e siano pertanto aperti al pubblico;
- al fine di procedere alla celebrazione di matrimoni validi in sedi diverse dal Palazzo Comunale, è necessario in primo luogo che il Comune disponga, con carattere di ragionevole continuità, dei locali/spazi dove istituire, con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, Uffici distaccati di Stato Civile;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta n. 10 del 19 gennaio 2023;
- la propria Determinazione con cui è stato approvato il presente avviso;

INVITA

i proprietari o coloro che possono legittimamente disporre di immobili di pregio storico, architettonico o ambientale, che abbiano una destinazione turistica e siano pertanto aperti al pubblico, ubicati sul territorio comunale, a presentare manifestazione di interesse a concedere al Comune idoneo locale/spazio ai fini dell'istituzione di separati Uffici di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni con rito civile e la costituzione delle unioni civili con le modalità di seguito indicate:

Art. 1_ Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande, redatte secondo il modello di cui all'allegato 1, unitamente alla documentazione richiesta, dovranno pervenire a questa Amministrazione Comunale **entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso**, tramite PEC, mediante inoltro del documento, firmato digitalmente, esclusivamente da indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: **comune@pec.comune.monopoli.ba.it**.

Art. 2_ Documentazione

1. La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato 1), deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti del soggetto richiedente e dei requisiti inerenti all'immobile, unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore.

2. Il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare la sussistenza di un idoneo titolo giuridico sull'immobile. Il titolo può consistere nella proprietà o nella titolarità di altro diritto reale. Possono presentare domanda anche soggetti non titolari di un diritto reale sull'immobile, purché ne abbiano la disponibilità giuridica in virtù di un atto (ad es. comodato, locazione, ecc.), dal quale risulti espressamente la facoltà per il richiedente di subconcedere in comodato i locali per adibirli all'uso di cui al presente avviso.

3. La domanda deve contenere la Dichiarazione di possesso del titolo giuridico di cui al comma 2. per l'intera durata del contratto di comodato.

4. Alla domanda devono essere allegate:

a) una planimetria dettagliata relativa agli spazi messi a disposizione per la celebrazione dei matrimoni;

b) una relazione nella quale si evidenzino gli aspetti di cui all'art. 4 del presente avviso, con descrizione sommaria degli aspetti storici, architettonici o ambientali che la caratterizzano e con indicazione della capienza massima dei locali/spazi da destinare alla celebrazione dei matrimoni;

c) adeguata documentazione fotografica dei locali/spazi da destinare alla celebrazione dei matrimoni.

5. La domanda di partecipazione deve inoltre contenere:

a) la dichiarazione con cui il proprietario attesta la conformità edilizia/urbanistica dell'immobile (l'abitabilità/agibilità) e la conformità alle vigenti norme in materia di impiantistica, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, in funzione della capienza massima che dovrà essere dichiarata, nonché l'assenza di barriere architettoniche che impediscano l'accesso a soggetti disabili;

b) la dichiarazione di essere in possesso di titoli abilitativi per l'esercizio di attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande/attività ricettiva;

c) la dichiarazione con cui il proprietario si obbliga, in caso di accoglimento della domanda, a sottoscrivere atto di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo dei locali da adibirsi ad Ufficio separato di Stato Civile e a presentare una relazione tecnica dettagliata che attesti i requisiti dell'immobile di cui all'art. 4 del presente avviso e ad allegare relativa documentazione comprovante gli stessi.

Art. 3_ Requisiti dei richiedenti, siano essi persone fisiche o giuridiche

1. Il soggetto richiedente deve dichiarare:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, né avere nei propri confronti procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) di non avere sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena, su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cpp per uno o più reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio.

c) di non avere pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011;

- d) l'assenza di sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera c), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- e) di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi;
- f) di essere adempiente ad obblighi di versamento riguardanti tributi comunali e di non essere moroso, ad altro titolo, verso il Comune;
- g) di non essere controparte del Comune in giudizi pendenti avanti al Giudice ordinario o ad altro Giudice competente.

Art. 4_ Requisiti inerenti all'immobile

1. Sono individuati i seguenti requisiti, con riguardo agli immobili:

A) i fabbricati/spazi ritenuti idonei alle celebrazioni di riti civili devono presentare:

- caratteristiche di particolare rilievo storico, architettonico o ambientale;
- una struttura, dei locali e un contesto che possano garantire un particolare prestigio e rappresentanza rispetto alla funzione pubblica che dovrà essere svolta;
- dimensioni e spazi che garantiscano un corretto svolgimento della cerimonia rispetto alle capienze indicate;
- nel caso di destinazione di spazi aperti alla celebrazione del rito, è necessario che la struttura sia dotata e individui anche locali/spazi coperti idonei e consoni alla funzione istituzionale che dovrà essere svolta.

B) I locali interessati dalla funzione pubblica devono possedere:

- la conformità edilizia/urbanistica (certificato di agibilità/abitabilità);
- titoli abilitativi per l'esercizio di attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande/attività ricettiva;
- la conformità alle vigenti norme in materia di impiantistica, superamento delle barriere architettoniche, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, in funzione della capienza massima dichiarata.

2. Tutte le strutture richiedenti dovranno comunque garantire l'idoneità dei locali, anche tenendo conto degli eventuali interventi di restauro/conservazione effettuati sull'immobile e potranno essere oggetto di sopralluogo al fine di effettuare una valutazione.

Art. 5_ Cause di esclusione

1. Costituisce causa di esclusione della domanda dalla procedura: l'insussistenza anche di uno solo dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui, rispettivamente, agli artt. 3 e 4.

Art. 6_ Procedura

1. Le domande pervenute saranno valutate da apposita Commissione Tecnica, composta da tre componenti, che esaminerà le proposte, limitatamente al possesso dei requisiti inerenti all'immobile, sia sotto il profilo della loro ammissibilità, sia rispetto all'adeguatezza della struttura rispetto alle finalità del presente avviso.

2. Sulla base del parere vincolante della suddetta Commissione Tecnica, la Giunta Comunale delibererà in merito all'eventuale istituzione di uno o più Uffici separati di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni ai sensi di legge.

Art. 7_ Durata

1. L'eventuale istituzione dell'Ufficio di Stato Civile separato per la celebrazione dei matrimoni avrà la durata di due anni, a partire dalla stipula del contratto di comodato d'uso a favore del Comune.

Art. 8_ Obblighi del comodante

1. Sono posti a carico del comodante i seguenti obblighi:

- a) garantire il libero accesso dei cittadini alla sala (locale/spazio) ove è istituita la Casa Comunale durante le celebrazioni;
- b) garantire l'uso, nelle date stabilite, dei beni mobili (tavolo e numero congruo di sedie) necessari per le celebrazioni dei matrimoni;
- c) effettuare la manutenzione dell'immobile a propria cura e spese;
- d) garantire la disponibilità dell'immobile per la celebrazione dei matrimoni calendarizzati dall'Ufficio Stato Civile;
- e) garantire l'inizio della cerimonia nell'orario concordato al momento della prenotazione;
- f) assicurare la durata ragionevole del rito civile e riservare lo svolgimento di eventuali riti simbolici al termine del rito civile;
- g) qualora il comodante sia contattato direttamente, sarà sua cura indirizzare i privati interessati alla celebrazione all'Ufficio di Stato Civile del Comune, poiché la prenotazione delle date dei matrimoni è prerogativa esclusiva di quest'ultimo;
- h) esonerare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da azioni, omissioni di terzi e danni compiuti durante l'utilizzo del locale ove si celebra il matrimonio;
- i) non richiedere alcun corrispettivo ai nubendi per l'uso del locale/spazio concesso per la sola celebrazione del rito civile.

Art. 9_ Obblighi del Comune

1. Sono posti a carico del Comune i seguenti obblighi:

- a) utilizzare il bene concesso in comodato con la dovuta diligenza ed al solo scopo della celebrazione dei matrimoni;
- b) restituire il bene, alla scadenza del termine convenuto, nello stato in cui è stato consegnato salvo il normale deterioramento in ragione dell'uso.

Art. 10_ Gratuità del comodato d'uso

1. Il Comune non corrisponderà alcun rimborso per l'uso dei locali in oggetto, intendendosi il comodato interamente gratuito. Il Comune, inoltre, non risponderà di eventuali danni a cose e persone verificatisi nei locali adibiti alla celebrazione dei matrimoni civili durante tutto il periodo del comodato. La tariffa dovuta dai fruitori al Comune sarà autonomamente stabilita dall'Ente con separato atto ed introitata direttamente dallo stesso.

Art. 11_ Contatti

1. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail, indicando un proprio recapito telefonico: statocivile@comune.monopoli.ba.it.

Art. 12_ Trattamento dei dati

1. I dati personali dei partecipanti saranno trattati, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente agli adempimenti necessari per la procedura di cui trattasi. Titolare del trattamento è il Comune di Monopoli, come indicato nell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679.

2. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 18, 21 del GDPR 2016/679, al quale si fa espresso ed integrale rinvio.

Art. 14_ Controversie

1. Contro il presente avviso e contro gli atti ad esso preordinati e conseguenti, è ammessa impugnazione, nei termini di legge, con ricorso al T.A.R. Puglia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

2. Le controversie conseguenti all'esecuzione del contratto di comodato sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario; il Foro competente è quello di Bari.

**f.to Il dirigente A.O. II
Servizi finanziari e demografici
Dott. Francesco Spinozzi**